



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DEL "PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020".

NR. Progr. 65

Data 28/12/2021

Il Presidente ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze, oggi 28 DICEMBRE 2021 alle ore 18:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PICCIONI FABRIZIO	X		10.	SIGNORINI LUCA		X
2.	VALENTINI FILIPPO	X		11.	LAZZARI LAURA		X
3.	DOMINICI MARCO	X		12.	DAMIANI PAOLA	X	
4.	MALPASSI MARIA ELENA	X		13.	PONTIS VERONICA	X	
5.	FERRI GIUSEPPINA	X		14.	SENSOLI MARCO		X
6.	BELPASSI ALEX	X		15.	CECCHETTO CLAUDIO	X	
7.	TONINI MANUELA	X		16.	GUAGNELI LUIGI		X
8.	BAROGI EMANUELE	X		17.	SAVORETTI SARA	X	
9.	BERARDI RAFFAELLA	X					

E' inoltre presente l'assessore non consigliere Nicola Schivardi.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. DAVIDE G. PRATICO'.

Il Presidente del Consiglio Comunale, BAROGI EMANUELE, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: DOMINICI MARCO, BELPASSI ALEX, DAMIANI PAOLA

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 17/12/2021

Dott.ssa Debora Dionigi Fabbri

(firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 17/12/2021

Dott.ssa Debora Dionigi Fabbri

(firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, è assunta in modalità mista, con alcuni componenti in presenza (Piccioni, Valentini, Dominici, Belpassi, Barogi) presso la sede consiliare e altri (Malpassi, Tonini, Berardi, Damiani, Cecchetto, Savoretti, Pontis, Schivardi) in video-conferenza.

Riscontrato il numero legale, il Segretario Generale accerta che i presenti in persona e in videoconferenza:

- a) possano intervenire nella discussione in corso;
- b) possano visionare e scambiare i documenti;
- c) possano manifestare il voto, mediante appello nominale;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 1. le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 2. l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TUSP prevede anche la chiusura della società pubblica il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 euro, che si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20, comma 2, lettera d), e 26, comma 12-quinquies, del TUSP);
- l'articolo 20, inoltre, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti

rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Considerato che:

- l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 26/10/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- con deliberazione n. 88 del 20/12/2018 è stato approvato il "Piano di revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2017";
- con deliberazione n. 87 del 19/12/2019 è stato approvato il "Piano di revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2018";
- con deliberazione n. 60 del 29/12/2020 è stato approvato il "Piano di revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2019";
- pertanto, dopo l'ultima revisione del 2019, il comune di Misano Adriatico risulta titolare di n. 10 partecipazioni dirette e n. 1 partecipazione indiretta;

Visto l'art. 20, comma 4, del TUSP, il quale così stabilisce: *"4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*;

Preso atto che l'ufficio, in funzione delle partecipazioni in portafoglio ed applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, ha predisposto le schede relative al **"Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2020"**, allegato alla presente deliberazione (**Allegato "A"**);

Preso atto, altresì, che l'ufficio, in funzione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 20, comma 4, del TUSP, ha predisposto le schede relative alla **"Relazione sull'attuazione del piano di revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019"**, piano approvato con deliberazione n. 87/2019, allegato alla presente deliberazione (**Allegato "B"**);

Ritenuto, in attuazione dell'art. 20 del TU n. 175/2016, di procedere all'approvazione dei suddetti documenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria con Verbale n.13 del 17/12/2021, allegato alla presente deliberazione (**Allegato "C"**);

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso il loro parere preventivo, mediante firma elettronica qualificata (*art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013*), apposta sul programma gestionale, nei termini meglio dettagliati sulla prima pagina del presente documento:

- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità contabile;

Preso atto dell'andamento della discussione e uditi gli interventi come da allegato, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione espressi per appello nominale:

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 , astenuti n. 3 Cecchetto, Savoretti, Pontis,

DELIBERA

- 1) di approvare il “Piano di revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2020”, piano che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di approvare la “Relazione sull’attuazione del piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2019”, relazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 3) di dare atto che l’Organo di Revisione ha espresso il proprio parere con verbale n. 13 del 17/12/2021 (Allegato C).
- 4) di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e del successivo D.M. 25 gennaio 2015;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla struttura di cui all’art. 15 del TUSP e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Infine, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 , astenuti n. 3 Cecchetto, Savoretti, Pontis,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Lì, 28 gennaio 2022

Il Segretario Generale

Dott. Davide G. Praticò *

Il Presidente

Ing. Emanuele Barogi *

* documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.